

*Con la presente circolare si riassumono le novità del mese di novembre 2014.*

## **AGEVOLAZIONI FISCALI**

### ***Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine - Novità del DL 145/2013***

L'ABI, nella circ. 30.10.2014 n. 9, ha illustrato le novità introdotte, in materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine:

- dall'art. 12 del DL 23.12.2013 n. 145 (conv. L. 21.2.2014 n. 9);
- dall'art. 22 del DL 24.6.2014 n. 91 (conv. L. 11.8.2014 n. 116).

### ***Contratti di rete tra imprese - Approvazione del modello standard***

In attuazione dell'art. 3 co. 4-ter e 4-quater del DL 10.2.2009 n. 5, conv. L. 9.4.2009 n. 33, con il DM 10.4.2014 n. 122 :

- viene approvato il modello standard di contratto di rete tra imprese, da utilizzare qualora il contratto non venga redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
- vengono stabilite le relative modalità di presentazione al Registro delle imprese.

### ***Credito d'imposta per le assunzioni di personale tecnico o scientifico altamente qualificato***

Con riferimento al credito d'imposta di cui all'art. 24 del DL 83/2012 per le assunzioni altamente qualificate relative agli anni 2013 e 2014, il DM 10.10.2014 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ha modificato il termine a decorrere dal quale le imprese possono presentare la domanda di accesso a tale agevolazione.

Viene stabilito che:

- le istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 possono essere presentate dal 12.1.2015 (in luogo del precedente 10.1.2015) al 31.12.2015;
- le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014 possono essere presentate dall'11.1.2016 (in luogo del precedente 10.1.2016) al 31.12.2016.

## **IMPOSTE DIRETTE**

### ***Transfer pricing - Applicabilità delle disposizioni ai fini IRAP***

Secondo la C.T. Prov. Reggio Emilia 19.11.2014 n. 510/03/14, l'art. 1 co. 281 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale ha esteso retroattivamente ai fini IRAP le regole di determinazione della base imponibile derivanti dalla disciplina in materia di prezzi di trasferimento anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007, è applicabile solo ai periodi di imposta dal 2014 in poi.

## **IMPOSTE INDIRETTE**

### ***IVA - Autoveicolo concesso in uso promiscuo - Detrazione non integrale dell'IVA***

La DRE Lombardia, in risposta all'interpello 29.5.2014 n. 904-472/14, ha affermato che non può essere detratta integralmente l'IVA assolta per l'acquisto, gestione e manutenzione di un'auto aziendale concessa in uso promiscuo al socio amministratore.

***IVA - Modifica della scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale***

L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 11.11.2014 n. 99, ha chiarito che i contribuenti possono rettificare la scelta effettuata nel modello TR relativamente all'utilizzo del credito IVA trimestrale (a rimborso o in compensazione) anche successivamente ai termini per la presentazione del modello.

***IVA - Operazioni non imponibili - Cessioni all'esportazione - Termine di 90 giorni per l'uscita dei beni dal territorio comunitario***

L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 10.11.2014 n. 98, ha chiarito che le cessioni all'esportazione con trasporto a cura del cessionario di cui all'art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, possono essere operate in regime di non imponibilità IVA anche qualora il cedente dimostri l'avvenuta uscita dei beni dal territorio della UE successivamente al termine di 90 giorni.

***NOVITÀ c.d. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI" (D. LGS. 21.11.2014 N. 175)***

***Comunicazione delle operazioni "black list" - Nuovi termini e periodicità di presentazione***

L'art. 21 del DLgs. 175/2014 ha ridefinito alcuni aspetti relativi alle comunicazioni delle operazioni IVA con i "paradisi fiscali", di cui all'art. 1 del DL 40/2010:

- è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono essere presentate con cadenza annuale;
- è stato previsto l'obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.

Entrambe le novità si applicano alle operazioni poste in essere nel 2014.

***Novità in materia di Attestato di prestazione energetica degli edifici***

Modificando la disciplina in materia di attestato di prestazione energetica degli edifici (art. 6 co. 3 del DLgs. 19.8.2005 n. 192), l'art. 34 del DLgs. 175/2014 risolve alcune delle criticità sorte a seguito dell'ultima formulazione della norma.

***Novità in materia di dichiarazione di successione***

Con l'art. 11 del DLgs. 175/2014 vengono semplificati alcuni adempimenti legati alla dichiarazione di successione.

In particolare, le modifiche concernono:

- il limite di valore che consente, in presenza di altre condizioni fissate dalla legge, di fruire dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione (il DLgs. 175/2014 aumenta a 100.000,00 euro la soglia al di sotto della quale opera l'esonero);
- i documenti da allegare alla dichiarazione di successione;
- l'erogazione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi.

**NOVITÀ IVA**

***Applicazione dell'agevolazione "prima casa" - modifica dei criteri***

L'art. 33 del DLgs. 175/2014 riallinea l'ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni "prima casa" nell'ambito dell'IVA e dell'imposta di registro, eliminando, anche in relazione ai trasferimenti immobiliari imponibili ad IVA, il riferimento agli immobili definiti "non di lusso" dal DM 2.8.69.

### ***Credito IVA annuale e infrannuale - modalità di rimborso***

L'art. 13 del DLgs. 175/2014 modifica la disciplina per l'erogazione dei rimborsi IVA annuali e infrannuali (richiesti mediante il modello TR) prevedendo:

- la possibilità di richiedere a rimborso l'eccedenza detraibile, senza prestazione di alcuna garanzia patrimoniale, per i crediti IVA di importo non superiore a 15.000,00 euro;
- per i crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro, la sostituzione della garanzia con l'apposizione del visto di conformità, sulla dichiarazione annuale o sul modello TR, ad eccezione dei contribuenti ritenuti "a rischio".

Le nuove disposizioni saranno applicabili già in relazione ai rimborsi:

- dei crediti IVA relativi al 2014, sulla base delle dichiarazioni annuali presentate nel 2015;
- dei crediti trimestrali relativi al 2015, sulla base dei modelli TR presentati nel 2015.

### ***Detraibilità iva degli omaggi - Incremento della soglia***

L'art. 30 del DLgs. 175/2014 stabilisce l'incremento da 25,82 euro (cinquantamila lire) a 50,00 euro della soglia per la detraibilità dell'IVA sugli omaggi, al fine di allineare il valore unitario per la detrazione IVA a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Il valore di 50,00 euro sostituisce il precedente valore di 25,82 euro nell'ambito della disciplina relativa alle:

- cessioni gratuite di beni (art. 2 co. 2 n. 4) del DPR 633/72);
- spese di rappresentanza (art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72).

### ***Dichiarazioni di intento - Nuove modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate***

Per effetto dell'art. 20 del DLgs. 175/2014, con riferimento alle operazioni da effettuare a decorrere dall'1.1.2015 senza applicazione dell'IVA, nei confronti degli esportatori abituali, sono previste nuove modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento. Per i soggetti fornitori degli esportatori abituali, viene eliminato l'obbligo di comunicare mensilmente o trimestralmente i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute.

### ***Iscrizione alla banca dati Vies per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie***

Per effetto dell'art. 22 del DLgs. 175/2014 sono immediatamente inclusi nella banca dati VIES i soggetti passivi che ne richiedono l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate mediante la dichiarazione di inizio attività. Tali soggetti possono, dunque, effettuare operazioni in ambito intracomunitario senza dover attendere 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

### ***Modelli Intrastat***

Il DLgs. 175/2014 prevede:

- la riduzione del contenuto dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi "generiche" rese e ricevute con soggetti passivi stabiliti in altri Stati dell'Unione europea (art. 23);
- l'"alleggerimento" del regime sanzionatorio relativo ai dati statistici (art. 25).

### ***Note di variazione***

Per effetto dell'art. 31 del DLgs. 175/2014, è consentita l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, senza limiti temporali, anche nell'ipotesi in cui l'operazione originaria si sia ridotta a seguito:

- dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis della legge fallimentare);
- del perfezionamento di un piano attestato di risanamento (art. 67 della legge fallimentare).

## ***NOVITÀ L. 11.11.2014 N. 164 – conversione del c.d. decreto “Sblocca Italia”***

### ***Locazioni ad uso non abitativo, più autonomia privata***

Il decreto sblocca Italia introduce la possibilità per le parti, di “concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni” contenute nella Legge 392/1978. in presenza di contratti di locazione ad uso non abitativo, con canone annuo superiore a € 250.000 (prima della conversione in legge del decreto il limite era 150.000 €), non riferiti a locali qualificati di interesse storico.

### ***Contratti di godimento di immobili con successiva alienazione (“rent to buy”)***

I cosiddetti contratti “rent to buy” devono essere trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis codice civile (“Trascrizione dei contratti preliminari”). I contratti “rent to buy” vengono, ora espressamente regolati dall’ordinamento e ciò permette, innanzitutto, la trascrivibilità nei Registri immobiliari.

## ***RISCOSSIONE***

### ***Acconti IRES e IRAP 2014 - Modalità di versamento e disposizioni rilevanti***

Nella circ. 25.11.2014 n. 32, Assonime riepiloga:

- i termini e le modalità di versamento degli acconti IRES e IRAP 2014, con particolare riguardo alla disciplina delle compensazioni;
- le disposizioni rilevanti ai fini del calcolo.

### ***Iscrizione di ipoteca - Necessità di indicazione del valore del credito per cui si procede (Cass. 13.11.2014 n. 24258)***

Nella comunicazione di iscrizione ipotecaria non deve necessariamente essere indicata la rendita catastale dell’immobile ipotecato, in quanto tale requisito non è richiesto dal sistema. L’unico dato che occorre evidenziare concerne il valore complessivo del credito per cui si procede: nel sistema attuale, infatti, l’ipoteca esattoriale può essere iscritta solo se tale credito supera i 20.000,00 euro.

## ***SCADENZE***

***16.12.2014:*** scade il versamento del **saldo IMU/TASI**.

***29.12.2014*** scade il termine per il versamento dell’**acconto IVA**.

L’acconto è calcolato con le seguenti modalità:

- METODO STORICO: l’acconto IVA è pari all’88% del debito d’imposta risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente (per i contribuenti mensili); dalla dichiarazione annuale IVA o dal modello Unico (per i contribuenti trimestrali ordinari);
- METODO PREVISIONALE: l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale IVA o di Unico (per i contribuenti trimestrali ordinari);
- METODO ANALITICO: l’acconto è pari al 100% delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.

*Cordiali saluti.*  
*Dott. Gino Colla*